



**REGIONE CALABRIA**

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE  
(ATERP CALABRIA)**

**DECRETO N°142 DEL 30 SETTEMBRE 2024 - REGISTRO ATERP CALABRIA**

**Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO IN OPPOSIZIONE SOLLECITO DI PAGAMENTO N. 2978099240008013 EMESSO DAL COMUNE DI PIETRAPAOLA DAVANTI LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI COSENZA; NOMINA AVVOCATO INTERNO.**

Il Decreto si compone di n. \_\_\_\_ pagine compreso il frontespizio e di n. \_\_\_\_ allegati

Il Commissario Straordinario

Il Commissario Straordinario

**PREMESSO:**

Che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l'ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l'edilizia residenziale pubblica di cui alla LR 27/1996;

Che con DPGR n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l'Azienda per l'Edilizia Residenziale Pubblica Regionale, con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

**CONSIDERATO:**

Che con D.P.G.R. n.90/23 è stata nominata Commissario dell'ente l'avv. Grazia Maria Carmela Iannini;

Che con decreto n. 70/2024 è stata nominata l'avv. Carolina Citrigno Coordinatore legale dell'Avvocatura;

che con decreto n. 106/2024 l'avv. Emanuela Bilotti è stata assegnata al Servizio Avvocatura dell'Azienda;

**VISTA:**

La notifica, in data 03.09.2024, a mezzo posta raccomandata, del **sollecito di pagamento n. 2978099240008013 del 20.08.2024, protocollo in ingresso n. 0018246 del 03.09.2024**, emesso dal Comune di Pietrapaola, per € 110.031,85, inclusivi di imposta, sanzioni, interessi e spese di notifica;

**PRESO ATTO:**

- Che il sollecito di pagamento può essere contestato per vizi suoi propri;
- Che il sollecito di pagamento sopra indicato non consente di verificare il presupposto dell'effettiva esistenza e validità della delega del potere di firma del sottoscrittore dell'atto impugnato;
- Che la giurisprudenza prevalente sul punto ritiene che, a fronte della specifica contestazione fatta dal contribuente già in occasione della stesura originaria del ricorso, la sottoscrizione sia invalida quando il Comune ometta di depositare il provvedimento dirigenziale attributivo del potere di sottoscrizione dell'atto impugnato, non essendo sufficiente la mera indicazione del provvedimento medesimo;
- Che il sollecito di pagamento n. 2978099240008013 del 20.08.2024 fa riferimento ai seguenti avvisi di accertamento:
  - provvedimento n. 3978099200007152 notificato in data 15.12.2020 (TASI 2015);
  - provvedimento n. 3978099240007859 notificato il 15.05.2024 (TASI 2019);
  - provvedimento n. 3978099240003983 notificato il 31.05.2024 (IMU 2019);
  - provvedimento n. 3978099240004614 notificato il 15.05.2024 (IMU 2020);
  - provvedimento n. 3978099240005205 notificato il 15.05.2024 (IMU 2021);
  - provvedimento n. 39780099240007438 notificato il 15.05.2024 (IMU 2022);

- Che il provvedimento n. 3978099200007152 (TASI 2015), da una verifica dei sistemi informativi di protocollo dell'Ente non risulta notificato all'ATERP, per cui ne consegue l'invalidità del sollecito di pagamento successivamente emesso;
- Che i provvedimenti n.n. 3978099240007859 (TASI 2019), 3978099240003983 (IMU 2019), 3978099240004614 (IMU 2020), 3978099240005205 (IMU 2021), 39780099240007438 (IMU 2022), non costituiscono accertamenti definitivi, atteso che è pendente ricorso avverso gli atti suddetti dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza;

Della non interruzione né sospensione dei termini per la proposizione del ricorso davanti la Corte di Giustizia di Primo Grado di Cosenza.

#### **RAVVISATA:**

La necessità, viste le dimensioni del contenzioso che l'Aterp Calabria si trova a dover affrontare in relazione al numero degli immobili gestiti su tutto il territorio regionale, il grave danno economico che deriva dalla liquidazione dell'Imu sugli immobili Aterp che priva l'ente di somme da destinare alla gestione diretta del suo patrimonio, la disparità di trattamento a fronte di situazioni identiche della normativa, cioè l'assimilabilità degli alloggi di Erp ad abitazione principale - alloggio sociale (D.L.102/2013). L'esenzione Imu su alloggi sociali di Erp come disciplinati dal DM 22.04.2088 e dalla Legge regionale 25 novembre 1996, n. 32, art.1 comma bis e successivi e dell'art.1 - legge 241/90 punto 2.

Tanto sopra riportato, di costituirsi in giudizio presso la Corte di Giustizia di Primo Grado di Cosenza.

Tutto ciò premesso

#### **DECRETA**

Di autorizzare la costituzione dell'Azienda davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Cosenza nel giudizio di:

- Opposizione al sollecito di pagamento n. 2978099240008013 del 20.08.2024, protocollo in ingresso n. 0018246 del 03.09.2024, emesso dal Comune di Pietrapaola;
- di nominare l'avv. Emanuela Bilotti, nata a omissis, legale dell'Azienda, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catanzaro, con domicilio presso la sede Aterp Calabria, quale difensore, affinché la rappresenti e la assista in ogni stato e grado di giudizio nel corso del procedimento su indicato.

**Il Commissario Straordinario  
f.to Avv. Grazia Maria Carmela Iannini**

**SI ATTESTA**

- Che il presente decreto è stato pubblicato sull'Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 30.09.2024.

Catanzaro, 30.09.2024.

Per la Segreteria della Direzione Generale  
f.to Maria Agosto